



Organi di Giustizia

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

Tel. 06.32488.514

Fax. 06.32488.451

Mail: giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 14/18

Dec. n. 14/18

Il giorno 18 luglio 2018, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sulla richiesta del Settore Tecnico Sportivo avente ad oggetto la esclusione del pilota Kevin SABATUCCI dalla classifica di Gara 2 della classe Supersport 300, 3° round del Campionato Italiano Velocità (cod. manifestazione NAZVE034), svoltasi il 24.6.2018 presso il circuito "Enzo e Dino Ferrari" di Imola, con conseguente modifica della relativa classifica, nonché di quella del Campionato italiano.

Il G.S.N., letta l'istanza ed i documenti ad essa allegati, acquisiti agli atti del fascicolo di ufficio,

OSSERVA

La richiesta del Settore Tecnico Sportivo della F.M.I., nei termini prospettati è fondata e, pertanto, va accolta, poiché l'esame della documentazione acquisita agli atti, nonché della normativa di riferimento, consente a questo Giudice di condividere le conclusioni cui il Settore medesimo è pervenuto, sulla scorta della relazione tecnica allegata alla citata richiesta.

La predetta relazione, a firma del membro del Comitato Tecnico F.M.I., all'uopo incaricato, descrive, con dovizia di particolari, le caratteristiche tecniche riscontrate sugli steli delle forcelle del motociclo del pilota n. 85 Kevin Sabatucci, all'esito dei controlli sullo stesso effettuati, successivamente al reclamo proposto da altro pilota, Kevin Arduini, al Commissario Delegato, una volta terminata la gara disputatasi ad Imola il 24.6.2018.

Invero, gli accertamenti eseguiti sugli steli delle forcelle del predetto motociclo, nel pieno rispetto della normativa di riferimento (RTSS3 Annesso Velocità 2018 all'art. 3.1.1), hanno palesato la non conformità degli stessi al regolamento tecnico della classe 300 Supersport, in quanto soggetti ad una lavorazione per asportazione di materiale non consentita dal RTSS3, innanzi citato. In particolare, detti accertamenti sono stati condotti attraverso un confronto tra gli steli delle forcelle montate sia sul motociclo del Sabatucci, che su quello del reclamante, Arduini, entrambi confrontati con un esemplare "master", ossia uno stelo forcella originale equipaggiante i motocicli Yamaha YZF R3.

Sul punto, appaiono condivisibili le osservazioni del Comitato Tecnico F.M.I. che evidenzia come lo stelo della forcella montato sul motociclo del Sabatucci in occasione della gara citata, nella parte finale interna, non presentava, infatti, né lo smorzatore di fine corsa, né, tantomeno, la porzione di stelo pressata a deformazione al fine di mantenere lo smorzatore in sede. È stata,

inoltre, riscontrata una differenza di lunghezza degli steli del motociclo del Sabatucci rispetto allo stelo “master”, (quest'ultimo risulta essere superiore al primo di circa mm. 2.7, ed identico a quello del motociclo del pilota reclamante che deve ritenersi, quindi, assolutamente conforme).

Le caratteristiche degli steli forcella del motociclo del Sabatucci, così come descritti nella predetta relazione tecnica, sono, in ogni caso, adeguatamente documentate anche attraverso le chiare allegazioni fotografiche in essa contenute e che palesano esplicitamente le modifiche sugli stessi effettuate.

Tali modifiche, poi, non risultano nemmeno smentite dalle deduzioni difensive approntate dal Sabatucci per il tramite del proprio fornitore degli steli forcella, “Andreani Group”, il quale dichiara di averle eseguite in buona fede e senza che potessero comportare alcun vantaggio al motociclo sul quale sono stati installati.

Quanto, invece, alle ulteriori considerazioni a firma del pilota Kevin Sabatucci, acquisita anch'esse agli atti del fascicolo, val bene evidenziare che non sono ravvisabili condotte scorrette o antisportive da parte del reclamante Arduini, che, in realtà, ha solo esercitato la sua facoltà di reclamo nei termini previsti dal R.M.M..

Sulla scorta di quanto innanzi detto, pertanto, conformemente a quanto rilevato dal Comitato Tecnico F.M.I., gli steli forcella equipaggianti il motociclo del pilota Kevin Sabatucci devono considerarsi irregolari, in quanto, indipendentemente *«dall'entità del vantaggio prestazionale che tale intervento»* (ossia, la modifica dei predetti steli forcella, n.d.r.) abbia potuto generare *«ed a prescindere dall'eventuale mantenimento delle caratteristiche di sicurezza del componente»*, le caratteristiche degli stessi, riscontrate in sede di verifica, contravvengono a quanto previsto dall'articolo 3.1.1. RTSS3 Annesso Velocità, secondo cui *“La forcella, nella sua struttura (fodero, stelo, piedini), deve essere mantenuta originale”*.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,


- **ACCOGLIE** la richiesta del Settore Tecnico Sportivo F.M.I. e, per l'effetto, esclude il pilota n. 85 Kevin Sabatucci dalla classifica di Gara 2 della classe Supersport 300, 3° round del Campionato Italiano Velocità (cod. manifestazione NAZVE034), svoltasi il 24.6.2018 presso il circuito "Enzo e Dino Ferrari" di Imola;

- **AUTORIZZA** il S.T.S. della F.M.I. medesimo alla modifica della predetta classifica della predetta **manifestazione NAZVE034**, nonché alla modifica della classifica del Campionato Italiano Velocità, e manda allo stesso Settore perché proceda alla loro pubblicazione in sostituzione delle precedenti;

- **DISPONE** la trasmissione del presente fascicolo, unitamente alla decisione *de qua*, al Procuratore Federale per eventuali provvedimenti di sua competenza.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Sabatucci Kevin;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.